

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 734 DEL 26/06/2014

OGGETTO: Approvazione Convenzione tra l'Azienda sanitaria n. 2 di Olbia e l'Associazione di Volontariato "C.a.s.a. Silvia" per l'assistenza non sanitaria del paziente oncologico - integrazione

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU		DOTT. GIANFRANCO CASU	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE DIREZIONE GENERALE ED AZIENDALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 26/06/2014	Al 11/07/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta dell'Area Affari Generali, Affari legali, Comunicazione

Richiamata la delibera n. 292 del 11/02/2013 con cui è stata autorizzata la stipulazione di apposita convenzione con l'Associazione "C.A.S.A. Silvia" per l'assistenza non sanitaria del paziente oncologico;

Dato atto che, ad oggi, la convenzione di cui sopra non risulta formalizzata;

Preso atto che l'Associazione "C.A.S.A. Silvia" ha comunque collaborato con l'Azienda attraverso le prestazioni volontarie dei propri aderenti, rivolte all'assistenza non sanitaria dei pazienti oncologici presso la S.S. Dip. di Oncologia ed ODO del P.O. di Olbia;

Considerata l'importanza ed il valore sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione e di solidarietà nell'attuazione del servizio socio-assistenziale non sanitario;

Ritenuto pertanto necessario formalizzare detto rapporto di collaborazione, secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, disciplinante i rapporti tra le parti;

IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di approvare la convenzione con l'Associazione "C.A.S.A. Silvia" con decorrenza dal 11.02.2013 fino al 31.12.2015, da redigersi secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale autorizzandone la stipulazione;
- di incaricare dell'esecuzione del presente atto, ognuno per quanto di rispettiva competenza, l'Area AAGGAALLC, la direzione Medica del P.O. di Olbia, la S.S. Dip. di Oncologia ed ODO del P.O. di Olbia ed il Servizio Contabilità e Bilancio.

**Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Antonio Fadda**

Allegati: n. 1

Struttura proponente: Area AAGGAALLC

Il Responsabile dell'Istruttoria: OS

**AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI OLBIA**



**ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO "C.A.S.A.
SILVIA"**

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA E
L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO C.A.S.A. SILVIA**

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale di Olbia, in persona del Direttore Generale Dott. Giovanni Antonio Fadda, nato a Ittiri il 01.09.1937, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Olbia alla via Bazzoni Sircana n. 2 / 2-A (cod. fisc. 01687160901), di seguito **ASL**;

E

l'Associazione C.A.S.A. SILVIA, con sede in Olbia in Via Borromini n. 20, Cod. Fisc. 91017750901, legalmente rappresentata dalla Presidente, Sig.ra _____, nata a _____ il _____, c. f. _____, di seguito **ASSOCIAZIONE**

PREMESSO

- che l'ASL riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione e di solidarietà e intende avvalersi della collaborazione volontaria, libera e gratuita dell'Associazione nell'attuazione del servizio socio-assistenziale non sanitario, in conformità alle finalità di cui alle leggi sul volontariato: Legge quadro n. 266/91, Legge Regionale n. 39/1993 e successive modificazioni e integrazioni, Legge Regionale n. 23/2005;

- che l'Associazione si impegna a che i volontari prima del servizio in ospedale frequentino un corso di formazione di base su psicologia del malato, nozioni di igiene, notizie sull'organizzazione ospedaliera e sulla distribuzione dei servizi, tenuti da personale specializzato e dai membri dell'Associazione ed a partecipare a successivi periodici incontri per ulteriori aggiornamenti;

- che i volontari dell'Associazione sono tenuti fra l'altro a mantenere sempre un comportamento corretto e dovranno sempre avere un aspetto curato e sobrio, a rispettare lo statuto e il regolamento dell'Associazione, nonché a frequentare un corso teorico-pratico organizzato dalla stessa tramite personale specializzato;
- che l'Associazione dichiara di aver ottenuto l'iscrizione, con il numero 808 e con decorrenza 03.08.1999, nel Registro Regionale del Volontariato, Settore Sociale, Sezione Assistenza Sociale, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 13/09/1993, n. 39;
- che la presente convenzione riguarda attività di volontariato che verranno effettuate in occasione delle prestazioni erogate a favore dei pazienti, e dunque, ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 39/1993, le suddette attività devono ritenersi integrative delle prestazioni rese dalle strutture dell'ASL e, pertanto, le finalità della presente convenzione sono compatibili con quelle della suddetta legge;
- che le suddette attività di volontariato, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 23/2005, perseguono le finalità di attivare servizi sperimentali e innovativi e di favorire forme di solidarietà organizzata e di mutuo aiuto tra persone e famiglie.

Tutto ciò premesso, che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1- Oggetto

L'ASL affida all'Associazione l'assistenza non sanitaria del paziente oncologico consenziente, che necessita di cure presso le strutture aziendali competenti, attraverso l'attività volontaria, libera e gratuita dei propri volontari.

La predetta attività potrà essere svolta, in occasione dell'ingresso del paziente stesso per cure presso le strutture dell'Azienda a ciò specificamente destinate e/o del ricovero presso le strutture di degenza e, qualora richiesto, d'accordo col personale sanitario, durante le visite mediche o le procedure terapeutiche.

ART. 2 - Finalità

L'Associazione garantisce l'erogazione di prestazioni e servizi nel rispetto dei principi e delle

proprie finalità istituzionali, nonché delle finalità previste dalla legislazione vigente in materia e dalla presente convenzione

ART. 3 - Modalità di esecuzione del servizio

L'Associazione offre, attualmente, la disponibilità di n_____ aderenti volontari; il numero degli aderenti potrà subire, nel corso del rapporto convenzionale, variazioni in aumento o in diminuzione; ogni variazione deve essere immediatamente comunicata alla Direzione Sanitaria del P.O. di Olbia che terrà ai propri atti l'elenco aggiornato.

I volontari si impegnano a mettersi gratuitamente al servizio dei pazienti consenzienti nel rispetto delle norme sancite dalla convenzione, in ubbidienza alle direttive della Direzione Sanitaria del P.O. di Olbia, del Responsabile dell'Unità Operativa di Oncologia e del relativo personale medico, che potranno essere emanate secondo le necessità operative del momento, in spirito di servizio e di rispetto verso il malato. Ai sensi dell'articolo 14 comma 3 della L. R. n. 39/1993, i volontari dovranno in ogni caso rispettare le disposizioni di legge e dei regolamenti interni relativi all'attività della struttura o del servizio, garantire la loro riconoscibilità e dell'organizzazione di appartenenza, rispettare la libertà, la dignità personale, i diritti, le convinzioni e la riservatezza dei pazienti, ivi compreso il diritto al rifiuto della prestazione di volontariato. La ASL espletterà gli adempimenti di cui alla normativa sulla sicurezza sul lavoro.

La ASL si impegna ad effettuare gratuitamente e periodicamente gli esami di laboratorio prescritti dalla Direzione Medica del P.O. di Olbia, volti a valutare l'idoneità dei volontari che prestano la propria attività a contatto con i degenti dell'ospedale. Sarà cura di detti volontari, anche grazie alla valutazione degli esami in questione, ottenere dai propri Medici di Medicina Generale un certificato che ne attesti l'idoneità psicofisica, che dovrà essere consegnato alla predetta Direzione Medica.

ART. 4 - Registro dei Volontari

L'Associazione si impegna a tenere il registro degli aderenti che prestano le attività di volontariato previste dalla presente convenzione. Nel suddetto registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza.

ART. 5 – Assicurazioni

L'Azienda assicura i volontari che collaborano attivamente con l'Azienda per la responsabilità civile verso terzi/prestatori d'opera.

L'Associazione si impegna a stipulare apposita polizza per assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato per gli infortuni e le malattie professionali.

Articolo 6 - Disposizioni in materia di tutela dei dati personali

Con il presente atto, l'Associazione è autorizzata, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali trattati presso le strutture aziendali coinvolte per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Tutti i volontari aderenti all' Associazione sono individuati dal Responsabile della stessa, ai fini del presente atto e ai sensi dell'art. 30, comma 2, D. Lgs 196, quali "incaricati del trattamento".

Tutti i dati e le informazioni di cui entreranno in possesso in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'Azienda, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

L'Associazione è tenuta a svolgere, a favore dei propri aderenti, le attività di formazione per garantire che i dati siano trattati nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

ART. 7 – Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione è valida a decorrere dal 11.02.2013 fino al 31.12.2015 e può essere rinnovata con atto espresso tra le parti.

Ciascuna delle parti può recedere dalla convenzione in qualunque momento dando preavviso di almeno 30 giorni da inviarsi all'altra parte a mezzo raccomandata a. r.

In caso di violazione delle norme di legge su indicate, dei relativi regolamenti di attuazione, o in casi di gravi inadempienze o mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione le parti potranno procedere alla sua risoluzione con effetto immediato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'A.S.L. n. 2 Olbia

Dott. Giovanni Antonio Fadda

Olbia _____

Per l'A.V. C.A.S.A. SILVIA

Sig.ra _____

Olbia _____